



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

*Emanato con Decreto Rettorale n. 5 del 7 gennaio 2025
Entrato in vigore il 23 gennaio 2025*



UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215
Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 2386142

Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it/serviziricerca

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Pad. Antonini - Piano I

Piano III



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Ambito di applicazione	4
Art. 4 - Organi competenti.....	4
Art. 5 - Commissione per la Proprietà Intellettuale	5
Art. 6 - Ufficio di Trasferimento Tecnologico.....	5
TITOLO II – TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
Art. 7 - Titolarità	6
Art. 8 - Obblighi di riservatezza	6
TITOLO III – GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	7
Art. 9 - Obbligo di comunicazione	7
Art. 10 - Iter di protezione	7
Art. 11 - Invenzioni realizzate nell'esecuzione di Attività di Ricerca Commissionata e Cofinanziata	8
Art. 12 - Spese	9
TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLE INVENZIONI	9
Art. 13 - Valorizzazione delle Invenzioni.....	9
Art. 14 - Ripartizione dei proventi	10
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	10
Art. 15 - Entrata in vigore e abrogazioni	10
Art. 16 - Limiti di applicazione.....	11

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi dell'Insubria, nel conseguimento dei propri fini istituzionali, promuove la qualità della ricerca scientifica, su cui fonda le attività formative, e ne tutela e valorizza i risultati per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, secondo i principi della Carta Europea dei Ricercatori.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento le seguenti espressioni indicate al singolare o al plurale hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
 - a) “Attività di Ricerca”: qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, di uno o più Invenzioni. In base alla natura del finanziamento, può essere così suddivisa:
 - i. “Attività di Ricerca Autonoma”: è l'attività di ricerca svolta in autonomia, utilizzando Risorse dell'Ateneo e finanziata esclusivamente con fondi interni;
 - ii. “Attività di Ricerca Cofinanziata”: l'attività di ricerca, utilizzando Risorse dell'Ateneo, anche avvalendosi in tutto o in parte di finanziamenti esterni, e/o della collaborazione di strutture e/o soggetti esterni all'Università, ma in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore; detta tipologia ricorre, in particolare, quando i diritti derivanti dall'Invenzione sono disciplinati dalle disposizioni previste dai relativi bandi dei finanziatori nonché da accordi all'uopo stipulati tra le parti nel rispetto della normativa in materia di proprietà industriale;
 - iii. “Attività di Ricerca Commissionata”: è l'attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi, che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessità, utilizzando le Risorse dell'Ateneo, così come definita dalle Linee Guida di cui all'art. 65 comma 5 del CPI. È la cosiddetta ricerca per conto terzi, i cui diritti derivanti dall'Invenzione sono disciplinati da accordi all'uopo stipulati tra le parti nel rispetto della normativa in materia di proprietà industriale;
 - b) “Background”: insieme di conoscenze, competenze e beni realizzati o conseguiti da una parte prima dell'avvio dell'attività di collaborazione;
 - c) “Codice della Proprietà Industriale” o “CPI”: il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.;
 - d) “Codice Etico d'Ateneo”: il Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato emanato con D.R. 656/2020 e ss.mm.ii.;
 - e) “Commissione”: la “Commissione per la proprietà intellettuale” istituita e disciplinata dall'art. 5 del presente Regolamento;
 - f) “Diritto di Proprietà Intellettuale”: i diritti su beni immateriali riconosciuti in seguito alla mera creazione del bene o attribuiti mediante brevettazione o registrazione o altre modalità previste dalla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e industriale;
 - g) “Foreground”: insieme di conoscenze, competenze e beni realizzati o conseguiti durante l'attività di collaborazione;
 - h) “Inventore/Inventrice”: la persona fisica che ha elaborato un'Invenzione cui spettano, oltre il diritto morale sull'opera, i diritti disciplinati dal Regolamento;
 - i) “Invenzione”: ogni risultato utile e innovativo derivante dall'Attività di Ricerca o Didattica che implichi un valore patrimoniale e sia suscettibile di costituire oggetto di diritti di proprietà

intellettuale, scaturito nell'adempimento di un rapporto di lavoro o collaborazione con l'Università. Ai sensi del Regolamento il termine Invenzione è esteso anche a (i) marchi ed altri segni distintivi, (ii) indicazioni geografiche, (iii) denominazioni di origine, (iv) disegni e modelli, (v) Invenzioni biotecnologiche, (vi) modelli di utilità, (vii) topografie di prodotti a semiconduttori, (viii) nuove varietà vegetali, (ix) know how, (x) programmi per elaboratore, (xii) banche dati, (xiii) segreti aziendali così come definiti dalla normativa vigente;

- j) "Know-how": l'insieme delle conoscenze, codificate e non. Ai fini del Regolamento rientrano nella definizione di Know-how anche le Invenzioni non ancora protette;
- k) "Non Disclosure Agreement/NDA": il contratto con il quale una parte garantisce all'altra (o le parti si garantiscono reciprocamente) di non rivelare a terzi determinate informazioni riservate o confidenziali di cui giunga a conoscenza, in qualsiasi forma. Detto anche accordo di non divulgazione, accordo di riservatezza, accordo di confidenzialità, o accordo di segretezza;
- l) "Referente": l'Inventore/Inventrice incaricato/a dagli altri inventori a rappresentarli nelle relazioni con la struttura dell'Ateneo preposta alla gestione della proprietà intellettuale;
- m) "Regolamento": il regolamento dell'Università degli Studi dell'Insubria in materia di proprietà intellettuale;
- n) "Responsabile Scientifico": la persona che assume il ruolo di referente nell'ambito di Attività di Ricerca cofinanziata o commissionata;
- o) "Ricercatore/Ricercatrice": i soggetti che hanno titolo a partecipare all'Attività di Ricerca o Didattica, compresi docenti di I e II fascia, ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e indeterminato, personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, professori/professoressse a contratto, titolari di assegno/contratto di ricerca, dottorandi/e di ricerca, borsisti/e di ricerca, stagisti/e, collaboratori/collaboratrici comunque denominati/e (ivi inclusi i visiting professor), studenti/studentesse di ogni grado e Inventori/Inventrici che non hanno rapporti di lavoro o collaborazione con l'Università e che cedano i diritti dell'Invenzione all'Ateneo;
- p) "Risorse": si intendono le risorse umane, economiche, strumentali e strutturali di un ente, funzionali allo svolgimento dell'Attività di Ricerca;
- q) "Ufficio di Trasferimento Tecnologico/UTT": la struttura a cui è affidata la gestione delle attività amministrative di valorizzazione della proprietà intellettuale, così come previsto dall'art. 65-bis del CPI, a prescindere dalla denominazione ad essa assegnata nelle disposizioni organizzative adottate dall'Ateneo;
- r) "Università" o "Ateneo": l'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il Regolamento incentiva la promozione dei risultati della ricerca, disciplinando le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, nel rispetto della normativa nazionale, europea ed internazionale.
2. Si applica a tutte le Invenzioni sviluppate da Ricercatori/Ricercatrici dell'Ateneo, generate nell'ambito di attività svolte per conto dell'Università o utilizzando Risorse dell'Ateneo.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i diritti d'autore relativi a pubblicazioni scientifiche.

Art. 4 - Organi competenti

1. Sono organi competenti in materia il/la Rettore/Rettrice e il Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alle procedure di protezione e valorizzazione delle Invenzioni, sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione per la Proprietà Intellettuale.
3. Il/la Rettore/Rettrice nomina la Commissione per la Proprietà Intellettuale e firma gli atti negoziali di cui al Titolo IV.

Art. 5 - Commissione per la Proprietà Intellettuale

1. La Commissione per la Proprietà Intellettuale è nominata dal/la Rettore/Rettrice ed è composta dal delegato/a del Rettore/Rettrice in materia di trasferimento tecnologico o da altro componente membro designato da quest'ultimo che la presiede, e da almeno due membri scelti tra i docenti di I e II fascia, ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e indeterminato dell'Ateneo di comprovata esperienza, nel rispetto dell'equilibrio di genere.
2. Alle sedute partecipa almeno un/una rappresentante dell'UTT con funzioni di segreteria.
3. Al fine di svolgere al meglio i propri compiti, la Commissione può avvalersi di esperti interni ed esterni, individuati e convocati di volta in volta dal/la Presidente.
4. Il mandato dei membri della Commissione è di tre anni, rinnovabile una volta sola.
5. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del/la Presidente. Le sedute possono svolgersi in presenza, in via telematica o con modalità mista e sono valide in presenza di almeno 2 membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.
6. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alle decisioni in cui siano portatori di interessi, per conto proprio o di terzi, potenzialmente in conflitto con quelli dell'Ateneo.
7. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a. esprime parere obbligatorio sulle richieste di deposito, estensione all'estero e mantenimento di brevetti, presentate dai Ricercatori/Ricercatrici dell'Università;
 - b. esprime parere obbligatorio sulle domande di registrazione o di protezione dei diritti di proprietà intellettuale diversi dai brevetti per Invenzione;
 - c. esprime parere obbligatorio in ordine ad atti negoziali (quali acquisti, cessioni, licenze) finalizzati alla valorizzazione delle Invenzioni;
 - d. esprime parere facoltativo su criteri, linee guida, procedure e strategie in materia di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale;
 - e. esprime parere ogni qualvolta sia richiesto dal/la Rettore/Rettrice o dal Consiglio di Amministrazione e su ogni altra questione in materia di proprietà intellettuale;
 - f. procede ad un monitoraggio annuale del portafoglio Invenzioni dell'Università;
 - g. fornisce indicazioni su formulari e clausole tipo da utilizzare negli accordi di ricerca;
 - h. svolge, altresì, funzioni di promozione e sensibilizzazione alla valorizzazione della proprietà intellettuale di Ateneo adottando le misure che ritiene idonee;
 - i. al fine di emettere un parere, può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.

Art. 6 - Ufficio di Trasferimento Tecnologico

1. Nell'ambito dell'attività volta alla tutela della proprietà intellettuale ed alla promozione e valorizzazione del trasferimento tecnologico, l'UTT:
 - a. supporta l'Inventore/Inventrice nell'iter di tutela e valorizzazione dell'Invenzione, anche mediante eventuale consulenza di terzi;
 - b. supporta la Commissione nello svolgimento delle proprie funzioni;

- c. cura l'istruttoria della tutela e valorizzazione delle Invenzioni;
- d. supporta le strutture di Ateneo sulle clausole riguardanti la proprietà intellettuale contenute nei contratti di ricerca commissionata, di valorizzazione dell'Invenzione e negli accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti;
- e. attiva le strategie più opportune di promozione e sensibilizzazione alla valorizzazione della proprietà intellettuale, anche attraverso la collaborazione con il territorio.

TITOLO II – TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Art. 7 - Titolarità

- 1. I diritti morali sulle Invenzioni spettano all'Inventore/Inventrice.
- 2. La titolarità dei diritti economici sulle Invenzioni di Ricercatori/Ricercatrici spetta all'Ateneo, salvo nei casi previsti dall'art. 10 comma 4 e dall'art. 11.
- 3. In caso di doppia affiliazione del/la Ricercatore/Ricercatrice ad altri enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri, il regime dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche svolte utilizzando Risorse degli stessi, se non già regolato da apposite convenzioni, dovrà essere oggetto di appositi accordi.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

- 1. L'Inventore/Inventrice è tenuto a condurre l'Attività di Ricerca con la massima trasparenza, correttezza e tempestività secondo i principi di integrità del Codice Etico d'Ateneo e a garantire la massima riservatezza sui progressi della stessa e sulle relative Invenzioni, compatibilmente con l'interesse alla pubblicazione dei risultati.
- 2. Tale obbligo si estende all'UTT, alla Commissione per la Proprietà Intellettuale e ad ogni altro soggetto che collabori all'Attività di Ricerca, anche in qualità di consulente esterno all'Ateneo e anche nel caso in cui non sia stato stipulato un apposito patto di riservatezza al momento dell'avvio della sperimentazione, ed anche nel caso in cui al gruppo di ricerca partecipino soggetti esterni all'Università.
- 3. L'Ateneo adotta tutte le cautele e le procedure necessarie a garantire la massima riservatezza delle informazioni scambiate con i soggetti terzi.
- 4. In caso di contatto con soggetti esterni all'Ateneo, anche anteriori all'avvio dell'Attività di Ricerca, che presuppongano la comunicazione di Invenzioni, il/la Ricercatore/Ricercatrice è tenuto ad utilizzare accordi di riservatezza. Tali accordi devono disciplinare i seguenti aspetti:
 - a. l'indicazione delle parti;
 - b. la titolarità delle informazioni da condividere;
 - c. l'elenco e la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e di impegno alla non divulgazione;
 - d. lo scopo per il quale le informazioni riservate vengono condivise tra le parti;
 - e. durata;
 - f. la disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalità di risoluzione in caso di controversia, del foro competente e della normativa di riferimento).
- 5. L'Inventore/Inventrice provvederà ad informare tempestivamente l'UTT di ogni circostanza che possa comportare la pre-divulgazione e, pertanto, la perdita dei requisiti normativamente previsti perché l'Invenzione possa essere tutelata giuridicamente dall'Ateneo.

TITOLO III – GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 9 - Obbligo di comunicazione

1. L'Inventore/Inventrice che ritenga di aver conseguito un'Invenzione deve darne pronta comunicazione, attraverso l'apposito modulo di descrizione dell'Invenzione, che può essere richiesto all'UTT. L'Inventore/Inventrice può avvalersi del supporto dell'Ufficio per la compilazione del modulo di descrizione, che deve essere completo in ogni sua parte.
2. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli Inventori/Inventrici, dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
 - a. il titolo dell'Invenzione;
 - b. il nome dell'Inventore/Inventrice (o degli Inventori/Inventrici) specificandone il rapporto con l'Università e, nel caso di più Inventori/Inventrici, l'indicazione del/la Referente e la percentuale di partecipazione all'Invenzione di ognuno (in caso di mancata segnalazione le percentuali saranno considerate uguali);
 - c. la descrizione dell'Invenzione corredata da tutta la documentazione necessaria e/o utile ai fini della valutazione;
 - d. lo stato dell'arte relativo all'ambito di ricerca dell'Invenzione, per una verifica preliminare dei requisiti di novità ed originalità del ritrovato (prodotto o metodo di produzione);
 - e. un elenco dei settori industriali e/o di imprese eventualmente interessati all'Invenzione;
 - f. il piano di ulteriore sviluppo dell'Invenzione e le informazioni utili a valutare il tipo di tutela, il grado di protezione territoriale e la più efficiente strategia di valorizzazione e sfruttamento dell'Invenzione;
 - g. il contesto dell'Attività di Ricerca (autonoma, cofinanziata o commissionata) e la tipologia di fondi utilizzati nella realizzazione dell'Invenzione (fondi di Ateneo, fondi pubblici e/o privati), indicandone gli estremi e ogni eventuale accordo pregresso (trasferimento di materiale, accordo di confidenzialità, accordi di ricerca e sviluppo, etc.);
 - h. l'indicazione dei fondi su cui verranno sostenute le spese di protezione;
 - i. la dichiarazione di impegno a non divulgare, in alcuna forma o sede, il contenuto dell'Invenzione fino al deposito della domanda.
3. L'Inventore/Inventrice si impegna, altresì, a fornire all'Ateneo la massima assistenza in ordine all'eventuale procedimento di protezione, alla valorizzazione dell'Invenzione e ad ogni eventuale procedimento giudiziale che abbia ad oggetto l'Invenzione.

Art. 10 - Iter di protezione

1. L'UTT, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 9, provvede a valutarne la completezza e a richiedere eventuali integrazioni al Referente. Al termine dell'istruttoria, trasmette tutta la documentazione al Presidente della Commissione.
2. Il Presidente convoca la Commissione, che formulerà il proprio parere in merito alla convenienza ed opportunità di procedere all'adozione delle relative misure di tutela dell'Invenzione.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'esercizio del diritto di protezione, dalla formulazione del parere definitivo della Commissione. In caso di parere positivo, l'UTT procede agli adempimenti necessari per la tutela.
4. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di non procedere alla tutela o non deliberi entro sei mesi dalla data di protocollazione della comunicazione di cui all'art. 9, l'Inventore/Inventrice può subentrare nel diritto di procedere alla protezione direttamente a proprio nome, facendosi carico di

ogni spesa. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore/Inventrice, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Ateneo dopo la ricezione della comunicazione di cui all'art. 9.

5. Qualora l'Inventore/Inventrice voglia estendere all'estero la protezione, dovrà inviare apposita richiesta unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione all'UTIT, affinché la Commissione possa formulare un parere in merito da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
6. La Commissione provvede a monitorare periodicamente lo stato di sviluppo delle Invenzioni dell'Ateneo e può proporre al Consiglio di Amministrazione di interromperne il mantenimento, ove valuti l'assenza di concrete opportunità di valorizzazione.
7. L'Inventore/Inventrice non può procedere autonomamente alla protezione dell'Invenzione, salvo nei casi previsti dal precedente comma 5 e dall'art. 118 del CPI sulla possibilità di rivendica.
8. Nel caso in cui l'Inventore/Inventrice proceda autonomamente alla protezione dell'Invenzione in violazione dell'obbligo di comunicazione e dei diritti spettanti all'Ateneo, quest'ultimo potrà esercitare il diritto alla rivendica ai sensi dell'art. 118 CPI.

Art. 11 - Invenzioni realizzate nell'esecuzione di Attività di Ricerca Commissionata e Cofinanziata

1. I diritti derivanti dall'Invenzione realizzata nell'esecuzione di Attività di Ricerca Commissionata e Cofinanziata, in tutto o in parte, da un altro soggetto sono disciplinati dalle disposizioni previste da eventuali bandi dei finanziatori nonché da accordi all'uopo stipulati tra le parti, redatti sulla base delle Linee Guida ministeriali previste dall'art. 65, comma 5, del CPI.
2. L'accordo tra le parti deve essere stipulato, di norma, antecedentemente all'avvio dell'attività di collaborazione e deve prevedere:
 - a. l'indicazione delle parti;
 - b. l'esplicitazione chiara delle finalità della collaborazione;
 - c. la definizione delle parole o espressioni chiave che sono utilizzate all'interno del contratto;
 - d. l'indicazione chiara e dettagliata dell'oggetto e della natura della collaborazione;
 - e. il regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. Background) e relative modalità di accesso;
 - f. il regime delle conoscenze attese dalla ricerca (c.d. Foreground), che può prevedere la contitolarità dei risultati tra Ateneo e cofinanziatore/committente, titolarità esclusiva dell'Ateneo o titolarità esclusiva del cofinanziatore/committente;
 - g. la disseminazione dei risultati;
 - h. l'indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti dell'attuazione della collaborazione/ profilo dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle Attività di Ricerca;
 - i. la definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento, ecc.);
 - j. la definizione della proprietà dei risultati;
 - k. la disciplina della riservatezza/ tutela della confidenzialità/disciplina degli obblighi e delle modalità di comunicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca;
 - l. la disciplina delle pubblicazioni;
 - m. l'indicazione della durata;
 - n. la disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalità di risoluzione in caso di disputa, del foro competente e della normativa di riferimento).

3. Nel caso in cui al punto f) del comma 2 si opti per la contitolarità dei risultati, è opportuno specificare a chi spetti l'onere di procedere alla protezione e i relativi costi. Devono, altresì, essere specificate le modalità, il corrispettivo e i tempi per il possibile trasferimento della quota di contitolarità, ovvero per altre forme di sfruttamento dei risultati, quali ad esempio licenze esclusive a titolo oneroso.
4. Nel caso in cui al punto f) del comma 2 si opti per la titolarità esclusiva dell'Ateneo è opportuno definire le modalità, il corrispettivo e i tempi per il possibile trasferimento della quota di contitolarità, ovvero per altre forme di sfruttamento dei risultati, quali ad esempio licenze esclusive a titolo oneroso.
5. Nel caso in cui al punto f) del comma 2 si opti per la titolarità esclusiva del cofinanziatore/committente è opportuno prevedere la possibilità per l'Ateneo di utilizzare i dati derivanti dall'Attività di Ricerca per finalità di ulteriore ricerca o per attività didattica (per es. illustrazione di casi, esempi concreti), ovviamente senza che ciò comprometta la protezione del risultato. Dovrà, altresì essere esplicitato l'impegno del finanziatore/committente al riconoscimento e alla pubblicizzazione dei diritti morali dell'Invenzione, alla tempestiva comunicazione all'Ateneo dell'avvenuta protezione dell'Invenzione e il riconoscimento di un corrispettivo per l'Università.
6. Se l'Attività di Ricerca di cui al comma 1 prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori di qualsiasi tipo di altre Istituzioni o imprese, il Responsabile Scientifico deve assicurarsi che, con l'ente di appartenenza, sia raggiunto un accordo preventivo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti dai dipendenti o collaboratori in esecuzione della ricerca.

Art. 12 - Spese

1. Le spese relative alla protezione e valorizzazione dell'Invenzione gravano sul capitolo del bilancio universitario destinato a tale scopo e vengono rifinanziate anche con i proventi derivanti dallo sfruttamento delle Invenzioni stesse.
2. Nel caso in cui l'Invenzione scaturisca nell'ambito di Attività di Ricerca Cofinanziata, le spese saranno a carico dei fondi di progetto, qualora ritenute ammissibili dal finanziatore.
3. L'Ateneo garantisce, di norma, il pagamento delle spese di tutela per cinque anni dal primo deposito, decorsi i quali il rinnovo e/o il mantenimento della tutela sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.
4. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione, approvi la cessazione del pagamento delle spese di mantenimento, l'Inventore/Inventrice potrà o provvedere alla copertura delle stesse con i propri fondi di ricerca oppure esercitare il diritto di riscatto e chiedere la cessione dei diritti. Le spese per il subentro saranno a carico dell'Inventore/Inventrice.

TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLE INVENZIONI

Art. 13 - Valorizzazione delle Invenzioni

1. L'Ateneo si impegna a promuovere le Invenzioni, adottando iniziative utili alla loro valorizzazione, al fine di trarne i migliori vantaggi in termini di ricadute socio-economiche. A tale scopo, l'Ateneo incoraggia i/le Ricercatori/Ricercatrici ad intraprendere azioni efficaci che possano favorire il trasferimento tecnologico e si impegna a supportarne la realizzazione.
2. Nell'attività di valorizzazione, l'Ateneo può stipulare accordi con soggetti terzi, pubblici o privati, aventi ad oggetto la cessione dell'Invenzione e del relativo diritto di protezione, ovvero la sua cessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, o ogni altro tipo di contratto utile.
3. Tali accordi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione, e sottoscritti dal/la Rettore/Rettrice.

4. Nel rispetto della normativa vigente e dei principi di pubblicità e trasparenza, l'Ateneo, al fine di procedere all'individuazione del contraente, pubblica sul proprio sito web il proprio portafoglio di proprietà intellettuale. Il soggetto interessato allo sfruttamento può proporre un accordo avente ad oggetto la cessione delle domande di protezione o delle protezioni di cui è titolare o contitolare l'Università ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva. Qualora pervenissero più offerte saranno valutate dalla Commissione, che proporrà al Consiglio di Amministrazione, quella ritenuta più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: proposta economica, obiettivi di visibilità per la ricerca di Ateneo, finalità etiche e di utilità sociali, prediligendo eventualmente imprese e consorzi promossi dall'Università e la concessione di licenze esclusive per campo d'uso.
5. Qualora il soggetto cui è stato ceduto il diritto di sfruttamento volesse avvalersi dell'Inventore/Inventrice per attività di assistenza tecnico-scientifica, sarà stipulato un ulteriore accordo tra le parti che definisca obiettivi, durata, corrispettivo e le altre condizioni della collaborazione.
6. L'Ateneo, per la valorizzazione delle proprie Invenzioni, così come per l'individuazione dei cessionari o licenziatari, può anche utilizzare i Network di valorizzazione della ricerca pubblica ai quali aderisce.
7. Di norma i contratti di cui al comma 2 sono a titolo oneroso ed il corrispettivo deve essere determinato sulla base del prezzo di mercato e comunque non può essere inferiore a tutti gli oneri di protezione sostenuti dall'Università, salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 4. L'Ateneo può inserire nei contratti una clausola di aggiustamento che lo tuteli nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto cui è stato ceduto il diritto di sfruttamento eccedano nettamente quelli previsti al momento della stipula dell'accordo tra le parti.
8. In tutti gli accordi che prevedano clausole di valorizzazione delle Invenzioni, deve essere previsto l'obbligo di indicare nelle forme d'uso che l'Invenzione è stata realizzata nell'ambito della ricerca dell'Ateneo.

Art. 14 - Ripartizione dei proventi

1. I proventi derivanti dall'attività di valorizzazione, al netto dei costi sostenuti dall'Ateneo per la protezione dell'Invenzione e del suo mantenimento, sono così ripartiti:
 - a. 50% all'Inventore/Inventrice;
 - b. 40% all'Ateneo, a copertura delle spese di valorizzazione e sostegno della ricerca;
 - c. 10 % al Fondo Comune di Ateneo
2. In caso di più Inventori/Inventrici la quota di cui al comma 1 punto a) è ripartita in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della comunicazione di cui all'art. 9.
3. L'inventore/Inventrice ha diritto a rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui/lei spettante in favore dei fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento del compenso e secondo le modalità indicate dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità, emanato con D.R.941/2022 e ss.mm.ii.
4. La corresponsione di proventi a personale non strutturato dell'Ateneo non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Ateneo, né vincoli di subordinazione o para subordinazione diversi da quelli già eventualmente in essere.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Entrata in vigore e abrogazioni



1. Il Regolamento è emanato con decreto del/la Rettore/Rettrice ed entra in vigore a decorrere dalla data stabilita nello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le regole con esso incompatibili.

Art. 16 - Limiti di applicazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicano le normative vigenti nazionali, europee e internazionali disciplinanti le materie oggetto del regolamento.